



<b>ALIQUOTE E DETRAZIONI (delibera C.C. n. 134 del 28/12/2021)</b>	<b>1,06 % (per cento)</b>	<b>Aliquota ordinaria applicabile alle fattispecie diverse da quelle di seguito indicate</b>
	<b>0,60 % (per cento)</b>	<b>Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7)</b>
		Per <b>abitazione principale</b> si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per <b>pertinenze dell'abitazione principale</b> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
	<b>€ 200,00</b>	<b>Detrazione per abitazione principale</b>
		Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
	<b>0,46 % (per cento)</b>	<b>ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO alle seguenti condizioni:</b> - il possessore deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso l'immobile; - <b>il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi di avvalersi dell'aliquota agevolata entro i termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU (entro l'01/07/2024 cadendo il 30.06.2024 di domenica);</b> - per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
	<b>0,46 % (per cento)</b> + <b>ulteriore abbattimento del 50%</b>	<b>ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO</b> L'art. 1 comma 747 della L.160/2019 ha introdotto un ulteriore abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse alle seguenti condizioni: -Che <b>il contratto sia registrato</b> presso l'Agenzia delle Entrate -Che l'abitazione e relative pertinenze non rientrino fra le Abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9; -Che i predetti immobili siano utilizzati come abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado del contribuente e degli eventuali comproprietari -Che il COMODANTE possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato -Che il COMODANTE possieda nello stesso comune un altro immobile (che non rientra fra le Abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale; Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti tramite apposito modello di dichiarazione
	<b>1,06 % (per cento)</b>	<b>Abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale</b>
		L'art. 1 comma 53 della L.208/2015 ha introdotto a partire dal 2016 una <b>riduzione dell'imposta del 25 per cento</b> per gli <b>immobili locati a canone concordato</b> di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 articolo 2 comma 3. Deve essere presentata apposita dichiarazione allegando il contratto di locazione, copia della registrazione e il VISTO di conformità del contratto.
	<b>1,06 % (per cento)</b>	<b>Fabbricati di Categoria D</b>
	<b>0,86 % (per cento)</b>	<b>Fabbricati di Categoria C/1 (Negozzi) e Categoria A/10 (Uffici) e Categoria B</b>
<b>0,76 % (per cento)</b>	<b>Fabbricati in categoria C/03</b>	
<b>0,76 % (per cento)</b>	<b>Altri Immobili (terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati in categoria C/03)</b>	
<b>0,10 % (per cento)</b>	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusi fabbricati di categoria D/10)</b>	



<b>SCADENZE VERSAMENTI</b>	<b>ACCONTO</b> dal 1° al 17 giugno 2024	50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
	<b>SALDO</b> dal 1° al 16 dicembre 2024	Saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle le <u>aliquote deliberate dal comune</u> per l'anno 2021
<b>CODICI TRIBUTO</b>	<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILI (codici da indicare nel modello F24)</b>	<b>Codice Tributo</b>
	ABITAZIONE PRINCIPALE (Abolita tranne per A1 A8 A9)	3912
	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3913
	TERRENI AGRICOLI	3914
	AREE FABBRICABILI	3916
	ALTRI FABBRICATI	3918
	<b>CODICE ENTE C111</b>	FABBR. CATEGORIA "D"- STATO
	FABBR. CATEGORIA "D"- incremento COMUNE	3930
	FABBR. COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA	3939
<b>VERSAMENTO MINIMO</b>	L'IMPOSTA NON È DOVUTA SE IL TOTALE ANNUO RISULTA INFERIORE A €.12,00 IL PAGAMENTO deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo	
<b>REGOLAMENTO</b>	Con delibera del <b>Consiglio Comunale n. 61 del 27 Luglio 2020</b> è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)	
<b>AREE EDIFICABILI</b>	Con Delibera della <b>Giunta Comunale n. 65 del 22/03/2021</b> sono stati approvati i VALORI DELLE AREE EDIFICABILI ai fini dell'IMU per l'anno 2021 e successivi	